



**DA OGGI AL VIA LA DETASSAZIONE  
DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI  
PRODUZIONE. LE REGOLE PRINCIPALI  
IN SINTESI.**

**INDICE**

<b>1 Premessa</b> .....	2
<b>2 Parziale detassazione di straordinari e premi di produttività</b> .....	2
2.1 <i>Datori di lavoro interessati</i> .....	2
2.2 <i>Lavoratori interessati</i> .....	2
2.3 <i>Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare o rese in         funzione di clausole elastiche</i> .....	2
2.3.1 Lavoro straordinario .....	2
2.3.2 Lavoro supplementare.....	3
2.3.3 Clausole elastiche.....	3
2.3.4 Riferimento alle prestazioni effettuate tra l'1.7.2008 e il 31.12.2008.....	3
2.3.5 Esclusivo riferimento ai contratti <i>part time</i> stipulati prima del 29.5.2008 .....	3
2.4 <i>Somme erogate in relazione ad incrementi di produttività</i> .....	3
2.5 <i>Possibilità per il lavoratore di optare per la tassazione ordinaria</i> .....	4
<b>3 Applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% e relativi effetti</b> .....	4
3.1 <i>Esclusione delle somme "agevolate" dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali         e della determinazione dell'ISEE</i> .....	4
3.1.1 Esclusione dal reddito complessivo ai fini fiscali - Conseguenze sull'importo delle detrazioni d'imposta .....	4
3.1.2 Esclusione ai fini della determinazione della "situazione economica equivalente" .....	5
3.2 <i>Imponibilità ai fini contributivi</i> .....	5
3.3 <i>Computabilità delle somme "agevolate" ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e         assistenziali</i> .....	5
3.4 <i>Accertamento, riscossione e sanzioni</i> .....	5
<b>4 Inclusione tra i redditi imponibili delle erogazioni liberali e dei sussidi occasionali     concessi ai dipendenti</b> .....	5
4.1 <i>Individuazione delle erogazioni liberali e dei sussidi occasionali</i> .....	6
4.2 <i>Ambito applicativo</i> .....	6
4.3 <i>Decorrenza</i> .....	6
4.4 <i>Imponibilità ai fini contributivi</i> .....	6

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## 1 PREMESSA

L'art. 2 del DL 27.5.2008 n. 93, entrato in vigore il 29.5.2008, prevede:

- la parziale detassazione, nel periodo compreso tra l'1.7.2008 e il 31.12.2008, delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e, in generale, in relazione ad incrementi di produttività, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro lordi;
- l'imponibilità come redditi di lavoro dipendente delle erogazioni liberali non superiori a 258,23 euro corrisposte in occasione di festività o ricorrenze e dei sussidi occasionali concessi in caso di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

## 2 PARZIALE DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'art. 2 del DL 93/2008 prevede l'applicazione, in via sperimentale, nel periodo compreso tra l'1.7.2008 e il 31.12.2008, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, sulle somme erogate a livello aziendale:

- per prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel suddetto periodo;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, effettuate nel medesimo periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29.5.2008;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Tale misura trova applicazione esclusivamente:

- nel settore privato;
- per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007 (ossia in base ai modelli CUD 2008 o 2007, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in tale anno), a 30.000,00 euro;
- entro il limite complessivo di 3.000,00 euro lordi dei suddetti emolumenti.

### 2.1 DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Quanto ai datori di lavoro, risultano interessati dalla nuova disciplina tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato utilizzata.

### 2.2 LAVORATORI INTERESSATI

L'espressa limitazione dell'ambito applicativo dell'agevolazione ai titolari di redditi da lavoro dipendente comporta l'esclusione dallo stesso dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, anche se destinatari di compensi legati all'incremento della produttività.

### 2.3 SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI LAVORO SUPPLEMENTARE O RESE IN FUNZIONE DI CLAUSOLE ELASTICHE

#### 2.3.1 Lavoro straordinario

Si ricorda che per "lavoro straordinario" si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (fissato in 40 ore settimanali, ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 66/2003). Esso deve essere computato separatamente dal lavoro normale e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi.

Stante il riferimento all'effettività della prestazione (si parla di prestazioni "effettuate"), non appare chiaro se possa essere, o meno, assoggettato ad imposta sostitutiva il c.d. "straordinario forfettizzato", ossia l'erogazione, a titolo di retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario non

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

facilmente quantificabili, di una somma di denaro fissa (***sarà nostra premura tornare celermente sull'argomento non appena giungeranno i primi chiarimenti in materia***).

### **2.3.2 Lavoro supplementare**

Nell'ambito dei contratti di lavoro *part time*, si definisce "supplementare" la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro ridotto concordato tra le parti, ma entro il limite del tempo pieno. Per quanto concerne la retribuzione delle ore di lavoro supplementare, i contratti collettivi possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, ovvero stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.

### **2.3.3 Clausole elastiche**

Nell'ambito dei contratti di lavoro *part time*, le "clausole elastiche" consentono al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di variare in aumento la durata della prestazione originariamente pattuita, con diritto del lavoratore medesimo a specifiche compensazioni stabilite dalla contrattazione collettiva. La L. 247/2007 ha stabilito che, dall'1.1.2008, tali clausole possano essere inserite nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale solo se previste dai contratti collettivi, ai quali viene demandata anche la definizione della relativa disciplina (ossia l'individuazione delle condizioni e delle modalità con cui il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa e dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro "elastico").

### **2.3.4 Riferimento alle prestazioni effettuate tra l'1.7.2008 e il 31.12.2008**

Il tenore letterale delle previsione normativa in esame – che, come accennato, fa riferimento alle somme "erogate" nel periodo tra l'1.7.2008 e il 31.12.2008 per prestazioni "effettuate nel periodo suddetto" – porta, altresì, ad escludere che possano essere ammesse a fruire del regime agevolato le somme pagate al dipendente a partire dall'1.7.2008 (nella busta paga di luglio), ma in relazione a prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o "elastico" rese a giugno o in periodi antecedenti.

In altri termini, le suddette prestazioni, se svolte anteriormente all'1.7.2008, continueranno ad essere tassate con le modalità ordinarie, anche se retribuite nel semestre di operatività della sperimentazione, con conseguente onere dei datori di lavoro di tenere distinte le prestazioni medesime a seconda della data di effettuazione.

### **2.3.5 Esclusivo riferimento ai contratti *part time* stipulati prima del 29.5.2008**

Con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori a tempo parziale, occorre, inoltre, tenere presente che possono essere tassati con l'imposta sostitutiva del 10% solo i compensi relativi alle ore di lavoro supplementare o "elastico" effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 29.5.2008.

## **2.4 SOMME EROGATE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ**

Rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 10% anche le somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Si ritiene che, con tale locuzione, la norma intenda riferirsi a quelle voci variabili della retribuzione, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare, in quanto correlate al raggiungimento di parametri prefissati o, comunque, alla misurazione di incrementi di produttività e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa.

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

In assenza di limitazioni espresse sul punto, si ritiene che dovrebbero essere ricompresi nella suddetta definizione non soltanto i premi di produttività previsti in sede di contrattazione collettiva (aziendale e territoriale ovvero di secondo livello), ma anche quelli concordati dalle parti nell'ambito del contratto individuale.

In relazione alle somme di cui sopra, corrisposte al lavoratore nel periodo tra l'1.7.2008 e il 31.12.2008, sembrerebbe possibile accedere alla tassazione agevolata del 10% a prescindere dal periodo in cui le stesse siano "maturate".

## **2.5 POSSIBILITÀ PER IL LAVORATORE DI OPTARE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA**

L'imposta sostitutiva del 10% sui redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e, in generale, sugli emolumenti correlati ad incrementi di produttività si applica "*salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro*".

La possibilità offerta al contribuente di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinario può comprendersi considerando che:

- il lavoratore che beneficia dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, non può beneficiare, sulle stesse somme, delle detrazioni d'imposta;
- per coloro che percepiscono redditi particolarmente bassi può essere più conveniente scegliere la tassazione ordinaria, in quanto l'applicazione delle previste detrazioni potrebbe anche determinare l'azzeramento dell'imposta dovuta.

## **3 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% E RELATIVI EFFETTI**

L'imposta sostitutiva del 10%, in luogo delle aliquote IRPEF progressive a scaglioni (23%, 27%, 38%, 41% e 43%) e delle relative addizionali comunali e regionali, è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta.

Se il datore di lavoro è lo stesso che ha rilasciato la certificazione dei redditi da lavoro dipendente conseguiti nell'anno 2007 (modello CUD 2008), sembrerebbe potersi sostenere che debba procedere in modo automatico all'applicazione dell'imposta sostitutiva:

- qualora risulti che il reddito percepito dal dipendente nel 2007, di cui è già a conoscenza, non abbia superato il limite di 30.000,00 euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.

In caso di cambiamento di datore di lavoro, invece, è previsto che il lavoratore, al fine di usufruire della detassazione degli straordinari e dei premi di risultato, debba attestare per iscritto al nuovo datore di lavoro l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2007.

### **3.1 ESCLUSIONE DELLE SOMME "AGEVOLATE" DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI FISCALI E DELLA DETERMINAZIONE DELL'ISEE**

È espressamente previsto che le somme soggette all'imposta sostitutiva del 10% non concorrano, entro il limite massimo di 3.000,00 euro, alla formazione del reddito complessivo del percipiente (o del suo nucleo familiare):

- sia ai fini fiscali;
- sia ai fini della determinazione della situazione economica equivalente.

#### **3.1.1 Esclusione dal reddito complessivo ai fini fiscali - Conseguenze sull'importo delle detrazioni d'imposta**

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Fatti salvi i casi in cui risulti più conveniente, per il dipendente, rinunciare all'imposta sostitutiva, va evidenziato come l'esclusione ai fini fiscali degli importi "agevolati" dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore comporti la possibilità, per quest'ultimo, di beneficiare:

- non solo di un vantaggio "diretto", rappresentato dal risparmio d'imposta derivante dall'applicazione, alle voci retributive sopra specificate, entro il limite di 3.000,00 euro, dell'imposta "secca" del 10% in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF progressive e delle relative addizionali comunali e regionali;
- ma anche di vantaggi "indiretti" con riferimento alla parte di reddito sottoposta a tassazione ordinaria, consistenti nell'aumento della misura delle detrazioni d'imposta riconosciute (detrazioni per lavoro dipendente e per eventuali familiari a carico), in virtù della diminuzione del reddito complessivo cui le detrazioni d'imposta sono rapportate.

### **3.1.2 Esclusione ai fini della determinazione della situazione economica equivalente**

Si ricorda che l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE, c.d. "riccometro") costituisce un parametro che permette l'analisi della situazione economica del soggetto, utilizzato da determinati enti o istituzioni al fine della concessione, o meno, di prestazioni o servizi sociali, assistenziali o di pubblica utilità, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche (es. asilo nido comunale, mensa scolastica, ecc.).

### **3.2 IMPONIBILITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI**

Le somme assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% continuano ad essere integralmente imponibili ai fini contributivi.

### **3.3 COMPUTABILITÀ DELLE SOMME "AGEVOLATE" AI FINI DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Resta fermo, inoltre, il computo dei redditi tassati con l'imposta sostitutiva del 10% ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e a quelle assistenziali (non subordinate all'individuazione dell'ISEE).

I suddetti redditi dovranno, quindi, essere dichiarati, ad esempio, ai fini della richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

### **3.4 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI**

All'imposta sostitutiva del 10% si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

## **4 INCLUSIONE TRA I REDDITI IMPONIBILI DELLE EROGAZIONI LIBERALI E DEI SUSSIDI OCCASIONALI CONCESSI AI DIPENDENTI**

Un'ulteriore novità del DL 93/2008 concerne l'abrogazione dell'art. 51 co. 2 lett. b) del TUIR, con conseguente inclusione, tra le somme che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e che, quindi, risultano tassabili in capo al lavoratore con le ordinarie modalità, anche:

- delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (in precedenza escluse da tassazione se di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta);

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

- dei sussidi occasionali concessi in caso di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e di quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive (in precedenza esclusi dalla formazione del reddito imponibile a prescindere dal loro ammontare).

#### **4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI E DEI SUSSIDI OCCASIONALI**

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall'Amministrazione finanziaria:

- l'espressione "*erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze*" fa riferimento alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro in tutte quelle situazioni in cui si è soliti celebrare un lieto evento. Rientrano, pertanto, in tale locuzione non soltanto le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso stretto, ma anche le festività del dipendente e dell'azienda (es. il cinquantenario dell'azienda, l'apertura di una nuova sede, il raggiungimento di una particolare anzianità, il matrimonio o la nascita di un figlio), purché il datore di lavoro assuma lo stesso comportamento nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovino nella stessa situazione;
- per sussidi occasionali si intendono, invece, le somme concesse ai dipendenti che versino in momentanee e difficili condizioni economiche a causa di rilevanti esigenze personali o familiari. Si pensi, ad esempio, al lavoratore che debba sostenere delle spese per un lutto o per una malattia (propria o di un familiare) che richieda cure molto costose, per la perdita della casa o del mobilio a seguito di un evento eccezionale (incendi, alluvioni, terremoti, furti, ecc.). Sono, inoltre, compresi, nell'espressione in esame i prestiti di breve durata corrisposti a dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione o alle vittime di usura o estorsione.

#### **4.2 AMBITO APPLICATIVO**

È da ritenere che l'abrogazione dell'art. 51 co. 2 lett. b) del TUIR, a differenza del beneficio fiscale previsto in relazione ai compensi per straordinari e agli altri emolumenti correlati all'incremento della produttività, costituisca una misura non temporanea, ma definitiva, applicabile nei confronti:

- sia dei titolari di reddito da lavoro dipendente;
- sia dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, in virtù del rinvio all'art. 51 del TUIR operato dal successivo art. 52.

#### **4.3 DECORRENZA**

L'inclusione degli emolumenti sopra illustrati tra i redditi di lavoro dipendente (o assimilati) imponibili si applica a partire da quelli erogati dal 29.5.2008.

#### **4.4 IMPONIBILITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI**

L'eliminazione dell'esenzione fiscale in precedenza prevista per le somme in esame comporta, altresì, l'assoggettamento delle medesime alla contribuzione prevista a fini previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)